

SENATO DELLA REPUBBLICA

11^a COMMISSIONE

(Igiene e sanità)

GIOVEDÌ 13 MARZO 1958

(72^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente **BENEDETTI**

I N D I C E

Disegno di legge:

« Abilitazione all'esercizio professionale degli odontoiatri forniti di diploma estero » (2519)
(D'iniziativa dei deputati Cappugi e Calvi e Spadazzi ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e reiezione):

PRESIDENTE, relatore	Pag 679, 681
LORENZI	681
MOTT, Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica	681

La seduta è aperta alle ore 9,50.

Sono presenti i senatori: Alberti, Angrisani, Benedetti, Boccassi, Calauti, Criscuoli, Lorenzi, Mastrosimone, Nacucchi, Pastore Raffaele, Sibille, Spasari, Terragni, Tibaldi e Zelioli Lanzini.

Interviene l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica Mott.

BOCCASSI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e reiezione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Cappugi e Calvi e Spadazzi ed altri: « Abilitazione all'esercizio professionale degli odontoiatri forniti di diploma estero » (2519) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Cappugi e Calvi e Spadazzi ed altri: « Abilitazione all'esercizio professionale degli odontoiatri forniti di diploma estero », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge, sul quale svolgerò io stesso una breve relazione.

Onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame, che deriva dalla fusione di due distinti disegni di legge presentati nell'altro ramo del Parlamento ad iniziativa degli onorevoli Cappugi e Calvi l'uno, Spadazzi, De Falco, Spampinato ed altri l'altro, prevede l'abilitazione all'esercizio professionale degli odontoiatri forniti di diploma estero.

Mi corre subito l'obbligo di richiamare la attenzione della Commissione sulla inesatta dizione del titolo del disegno di legge, in quanto gli odontoiatri sono coloro che sono stati abilitati, pur non essendo laureati in medicina e chirurgia, all'esercizio dell'odontoiatria in base alle disposizioni transitorie della legge 31 marzo 1912, n. 298 (articoli 3 e 4); e quindi si deve parlare più correttamente di odontotecnici.

Fatta questa considerazione preliminare, è necessario esaminare come sia regolata la delicata materia dell'esercizio dell'odontoiatria in Italia. A norma delle disposizioni vigenti, è autorizzato ad esercitare l'odontoiatria ogni laureato in medicina e chirurgia (regio decreto 24 aprile 1890, n. 6850). L'obbligo della laurea in medicina e chirurgia per l'esercizio dell'odontoiatria è stato riconfermato con la legge del 31 marzo 1912, n. 298. In deroga a queste due leggi fondamentali, che stabiliscono un principio basilare, sono autorizzati all'esercizio dell'odontoiatria:

a) coloro che hanno conseguito il diploma di dentista anteriormente al regio decreto 24 aprile 1890, n. 6850 (articolo 4);

b) coloro che abbiano ottenuto un attestato di abilitazione rilasciato a termine delle disposizioni transitorie della legge 31 marzo 1912, n. 298 (articolo 3: coloro che esercitano da non meno di 8 anni, a partire dalla maggiore età, con prova di idoneità; articolo 4: coloro che esercitano da non meno di 15 anni, a partire dalla maggiore età);

c) coloro che hanno conseguito un'abilitazione a norma del regio decreto-legge 22 marzo 1923, n. 795 (rimpatriati per cause belliche muniti di diploma estero e che abbiano esercitato pubblicamente la professione nel Regno, a norma dell'articolo 3 del decreto luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1311);

d) coloro che possiedono l'attestato di abilitazione rilasciato ai cosiddetti dentisti concessionari a norma della legge 23 giugno 1927, n. 1187 (ex austro-ungarici delle nuove provincie che avevano beneficiato delle norme previste dall'articolo 2 del regio decreto 25 settembre 1921, n. 1388, che estendeva l'obbligatorietà della laurea in medicina per l'esercizio della odontoiatria nei territori annessi);

e) coloro che hanno ottenuto un'autorizzazione rilasciata prima dell'annessione dal Ministero degli interni di Budapest o dal Governo dello Stato libero di Fiume, ove i titolari si trovino nelle condizioni previste dal regio decreto 14 giugno 1928, n. 1630 (cittadini pertinenti del territorio del Quarnaro);

f) coloro, infine, che hanno ottenuto una autorizzazione ai sensi della legge 25 giugno 1940, n. 1066, recante disposizioni a favore dei cittadini rimpatriati per cause belliche (i quali

esercitavano legalmente una professione o erano in possesso dei titoli professionali o di studio necessari e sufficienti per esercitarla nel paese di provenienza); beneficio che era stato introdotto nel 1915 e che fu ripetuto appunto nel 1940.

Come si vede, dal 1890 in poi si è derogato dalla norma tassativa dell'obbligo della laurea in medicina e chirurgia per l'esercizio della odontoiatria, in pratica, soltanto per diritti acquisiti; ed anche questo con norme molto precise, intese ad evitare abusi, o peggio, elusioni del principio fondamentale, sancito oramai da 70 anni.

A seguito di queste deroghe e per avere il controllo di questi dentisti autorizzati, nel 1930 fu istituito con regio decreto 13 giugno 1930, n. 20, un « Elenco transitorio aggiunto » allo Albo dei medici (articolo 1). Si noti quel « transitorio »; infatti se ne prevedeva la estinzione con l'andar degli anni. Anche questa è una conferma del carattere di eccezionalità del fenomeno dovuto alle deroghe di cui sopra. Naturalmente, gli iscritti a tali elenchi transitori sono in tutto e per tutto soggetti alla disciplina ed alle norme che regolano gli Ordini dei medici.

Ora, in ordine al disegno di legge al nostro esame, dobbiamo fare due osservazioni fondamentali. La prima osservazione riguarda l'articolo 1, che vorrebbe stabilire il diritto di mantenere l'iscrizione negli elenchi transitori aggrinti — o di riottenere — a coloro che vi erano iscritti almeno da tre anni, rendendo con tale disposizione, impossibile l'applicazione dell'articolo 1 del regolamento del 5 aprile 1950, n. 221, che dà all'Ordine dei medici la facoltà di procedere entro il mese di dicembre di ogni anno alla revisione generale dell'Albo degli iscritti e alle occorrenti variazioni. Questi iscritti, forniti dei cosiddetti diplomi esteri, verrebbero così a trovarsi in una condizione di privilegio nei confronti dei laureati in medicina e chirurgia delle Università italiane. La seconda osservazione riguarda i titoli o diplomi cosiddetti esteri, in quanto tali diplomi non possono, in alcun modo, ottenere la convalida a norma del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 3 agosto 1933, n. 1592, da parte delle Autorità

accademiche italiane e, conseguentemente, sono privi di ogni valore. Infatti, sono rilasciati o da scuole private o, addirittura, da scuole fasulle come il famigerato Istituto Nicola II del Montenegro, mai esistito se non nella fertile fantasia di qualche lestofante e dei relativi profittatori.

Ne derivarono gravi inconvenienti: ad esempio, l'Ordine dei medici di Caserta, che aveva iscritto 25 montenegrini muniti di diplomi rilasciati dall'Istituto Nicola II, fu informato dal Console generale d'Italia a Cattigne della inesistenza dell'Università montenegrina. E furono necessari procedimenti giudiziari per giungere alla cancellazione dei profittatori!

Lo stesso Ministro della pubblica istruzione ebbe, in passato, ad occuparsi ripetutamente di questo argomento; ora, sia il Ministro della pubblica istruzione, sia il Ministro degli esteri, officiati delle relative indagini da farsi all'estero, sia il Consiglio superiore dell'istruzione, hanno sempre negato valore a tali titoli mentre oggi, con la norma di cui al presente disegno di legge, questa gente si vedrebbe praticamente riconosciuto il diritto di rientrare nell'Albo e di rimanervi.

Inoltre, se noi pensiamo che i possessori di questi titoli, vuoi montenegrini, vuoi fiumani (l'avvocato Prodan che è stato Capo dello Stato libero di Fiume per meno di 24 ore ha firmato migliaia di diplomi che furono esibiti ancora freschi di scrittura, tanto che sarebbero state intentate cause per falso in atto pubblico, se non fosse sopravvenuto il decesso dell'avvocato Prodan) hanno sì e no, dal punto di vista culturale, la licenza delle scuole elementari, ci si rende conto di come sia assurda la pretesa di concedere loro l'esercizio dell'odontoiatria, che è parte integrante della medicina. È questione che non riguarda l'interesse delle

categorie, ma riguarda la salute pubblica. La assistenza sanitaria in tutte le sue specialità, va fatta ai cittadini da competenti e l'obbligo della laurea in medicina e chirurgia è la garanzia verso coloro che hanno bisogno di affidare la loro salute ad esperti professionisti.

Per i motivi di cui sopra, propongo il non passaggio all'esame degli articoli del disegno di legge.

LORENZI. L'onorevole Presidente ha fatto una relazione veramente ampia e dettagliata intorno ad un argomento sul quale egli possiede una particolare competenza. Io credo che tutti gli onorevoli componenti la Commissione siano concordi nel respingere questo disegno di legge, sanzionando così una linea di condotta che noi abbiamo unanimemente tenuto in occasione di altri analoghi provvedimenti, dato che con la norma in esame si verrebbe a modificare l'ordinamento generale della igiene e sanità pubblica in Italia.

MOTT, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Il Governo si associa al parere del relatore.

PRESIDENTE, *relatore*. Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Metto ai voti la proposta da me avanzata di non passaggio all'esame degli articoli.

(È approvata).

La seduta termina alle ore 10,20.

DOTT. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari